

Legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 26 maggio 2016, n.14)

1. La legge regionale 26 maggio 2016, n.14, “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti “, è così modificata:

- a) al titolo dopo la parola “rifiuti”, sono aggiunte le seguenti “e dell’economia circolare”;
- b) alla lettera i), del comma 1, dell’articolo 9, dopo le parole “con particolare riferimento” la parola “alla” è sostituita dalle seguenti: “all’attuazione delle misure di cui all’articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 per incentivare la”;
- c) dopo il comma 3 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:
“3bis. Le garanzie finanziarie e la relativa polizza fideiussoria in favore del Presidente della Regione Campania, per eventuali danni all'Ambiente, a seguito dell'attività svolta dagli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, devono essere emesse esclusivamente da imprese di assicurazione iscritte all’Istituto di vigilanza per le assicurazioni (IVASS). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un Regolamento che gradua il possesso dei requisiti economico-finanziari dei soggetti garanti, in relazione alla rilevanza ed alla tipologia degli impianti.”

d) il comma 4 dell’articolo 12 è così sostituito:

“4. Nelle more della definizione e/o aggiornamento dei criteri per l’individuazione da parte delle Province, sentiti gli Enti d’Ambito ed i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 196, comma 1, lettera n), 197, comma 1, lettera d) e 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 152/2006 e dell’adeguamento ed aggiornamento del PRGRU, in coerenza con le norme sulla pianificazione paesaggistica di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree individuate come: A- sistemi a dominante naturalistica- tra i sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Nelle

medesime aree l'autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti:

- a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose;
- b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose;
- c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01.”;
- e) dopo il comma 4, dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

“4bis. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o nei quali è ancora in vigore il Programma di fabbricazione, in riferimento agli impianti di trattamento, in tutto o in parte, dei rifiuti speciali, restano comunque fermi i limiti di edificabilità disposti dal comma 4 bis dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio). Tali limiti non operano ove si tratti d'impianti dichiarati di pubblica utilità con apposita delibera dell'organo competente ovvero con accordo di programma fra pubbliche amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti.

4ter. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4quater. La Giunta regionale, sentita l'ARPAC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, anche in attuazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15 marzo 2018, con particolare riferimento alla video-analisi e alla vigilanza 24 ore su 24. Le linee guida disciplinano i termini di adeguamento alle prescrizioni per gli impianti già autorizzati, in ragione delle relative caratteristiche e classificazione di rischio. Le prescrizioni di adeguamento per l'esercizio degli impianti esistenti sono comunicate ai soggetti titolari di autorizzazione entro trenta giorni dall'approvazione delle linee guida con indicazione dei termini di adempimento. L'accertato inadempimento alle prescrizioni entro i termini previsti comporta la revoca dell'autorizzazione. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è esercitata dall'ARPAC che propone agli uffici competenti l'adozione delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti inadempienti. La Giunta regionale sottoscrive apposita convenzione con il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad incrementare i controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti. Nelle more della sottoscrizione della convenzione i Vigili del fuoco forniscono supporto, in collaborazione con l'ARPAC, per la redazione delle linee guida in materia antincendio di cui al presente comma, con particolare riferimento ad un sistema integrato di videosorveglianza periferico/remoto ed alla definizione di parametri vincolanti nel rapporto tra superfici destinate a deposito di rifiuti e superfici globali dello stabilimento, sia con riferimento alle superfici coperte che scoperte.”;

f) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis (Piano annuale dei controlli)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approva entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
2. Nel determinare la frequenza dei controlli per gli impianti di gestione rifiuti, si tiene conto:
 - a) del contesto ambientale del territorio e del prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti;

b) delle tipologie dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire.

3. Gli esiti dei controlli e il rapporto finale di ispezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPAC.

4. Il Piano è approvato e periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni ambientali integrate statali ricadenti nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, adotta uno specifico programma di controlli per gli impianti di gestione rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, con frequenze di controllo stabilite in base agli stessi criteri utilizzati per gli impianti soggetti ad AIA. L'ARPAC rende pubblici gli esiti dei controlli mediante pubblicazione delle relazioni finali di ispezione sul sito istituzionale della stessa.

6. La Giunta regionale, nei casi in cui all'esito dell'acquisizione dei dati raccolti nell'atlante regionale dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee risulti la presenza di aree caratterizzate da inquinamento diffuso predispone ed attua i piani di competenza regionale previsti dall'articolo 239, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale.”;

g) dopo il comma 3, dell'articolo 20, sono aggiunti i seguenti:

“3bis. La Regione Campania, nell'ambito delle competenze del Catasto Rifiuti Regionale e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, si dota di un catasto impianti georeferenziato aggiornato tempestivamente, completo di ogni informazione relativa all'attività dell'impianto, ai controlli effettuati, alle autorizzazioni, integrazioni o variazioni successive, integrato nella piattaforma ITER e fruibile da tutti i soggetti interessati, per l'individuazione, il monitoraggio ed il controllo delle attività del sistema impiantistico regionale dei rifiuti.

3ter. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità di funzionamento del Catasto e di registrazione dei dati in possesso di ciascuna autorità o soggetto gestore.

3quater. La Regione si dota, inoltre, dell'Atlante dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee regionali, in gestione all'ARPAC, dove confluiscono tutti i dati prodotti, acquisiti e gestiti dagli Enti regionali, anche attraverso specifici progetti, al fine di definire i valori di fondo.”;

h) dopo il comma 6 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

“6bis. I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

6ter. In caso di affidamento in house del servizio di gestione di nuovo impianto rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto è garantita la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell'impianto ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per gli affidamenti disposti dagli EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla presente legge.”;

i) al comma 8, dell'articolo 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Tali accordi sono regolati mediante convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), cui possono partecipare, su loro richiesta, i Comuni capoluogo che deliberano di costituirsi in sub ambito distrettuale ai sensi dell’articolo 24, comma 6. La gestione associata può prevedere l’individuazione di un unico soggetto gestore di singoli segmenti del ciclo e comprendere le relative dotazioni impiantistiche. Le modalità di individuazione del soggetto gestore sono regolate dalla convenzione nel rispetto dei principi di evidenza pubblica. Ove tale individuazione avvenga ai sensi delle vigenti norme in materia di affidamenti in house, gli enti convenzionati esercitano il controllo analogo in forma congiunta. Salve diverse determinazioni contenute nella convenzione, il capitale sociale della società in house è ripartito, sia in caso di società di nuova costituzione che in caso di acquisizione delle quote di società pubblica già esistente, in base alla popolazione degli enti partecipanti. Al fine di tale riparto alla popolazione dell’EdA è detratta la popolazione del comune capoluogo ricadente nell’ATO interessato. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, per quanto compatibili e consentito dalla presente legge, anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato al soggetto affidatario del medesimo servizio ai sensi delle presenti norme, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006. Per rimuovere accertati e reiterati inadempimenti degli Enti competenti nell’attuazione delle presenti disposizioni si applicano i poteri sostitutivi di cui comma 3 dell’articolo 204 del decreto legislativo 152/2006, come regolati dalla presente legge.”;

l) alla fine del comma 1 dell’articolo 31, è aggiunto il seguente periodo:

“L’EdA, in alternativa a tali procedure, può procedere all’individuazione del Direttore Generale, attingendo, ove predisposto, dall’elenco di idonei all’incarico, selezionati con procedura indetta dalla Giunta regionale.”;

m) dopo il comma 4, dell’articolo 34, sono aggiunti i seguenti:

“4bis. Il Piano d’ambito prevede la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l’ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all’interno degli stessi.

4ter. Il Piano d’ambito prevede la realizzazione, nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, di almeno un Centro integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO).”;

n) la rubrica dell’articolo 35 è così modificata:

dopo la parola “superficiali” sono aggiunte le seguenti “e abbandono sul demanio regionale”;

o) dopo il comma 1, dell’articolo 35, è aggiunto il seguente:

“1bis. La Regione destina risorse per l’attivazione, d’intesa con gli EdA ed i Comuni territorialmente competenti, di misure di prevenzione e vigilanza, per il contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale e nei siti già utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti, anche avvalendosi del personale di cui all’articolo 49.”;

p) al comma 1 dell’articolo 39 dopo la parola “attuazione” inserire le seguenti “della presente legge” e dopo la parola “PRGRU” eliminare la virgola ed inserire la parola “e”;

q) dopo il comma 2 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:

“2bis. Il Commissario ad acta assume i provvedimenti previsti dall’incarico ricevuto. Tale incarico, inoltre, può anche comprendere la proposta di modifiche statutarie, utili al superamento della condizione di stallo del funzionamento degli organi di governo dell’Ente. La proposta è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale e lo Statuto modificato entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.”;

r) dopo il comma 3 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

“3bis. Nel caso in cui le società provinciali cessino le proprie attività o singoli segmenti funzionali del ciclo, anche prima del termine di cui al comma 3, è consentito indire procedure di affidamento, a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge con espresso richiamo agli articoli 43 e 44 e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento.”;

s) al comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2016”, sono inserite le seguenti: “ivi compreso il personale dipendente dei consorzi di bacino e delle società da essi partecipate (rientrante negli elenchi di cui all'articolo 44 comma 2 della presente legge), comunque utilizzato da dette società alla data del 31 dicembre 2014 e per i medesimi servizi da un periodo non inferiore a cinque anni”;

t) l'articolo 45 è così modificato:

1) la lettera a) del comma 1 è così sostituita:

“a) il potenziamento dei servizi e delle attività, anche mediante l'organizzazione di azioni di vigilanza locale, per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.”;

2) la lettera d) del comma 1 è così sostituita:

“d) la gestione efficace del percolato prodotto nei siti e negli impianti pubblici, a servizio del ciclo integrato dei rifiuti per il percolato;”;

3) la lettera e) del comma 1, è così sostituita:

“e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti pubblici e di quelli destinati ad uso pubblico, compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e di quelli già interessati da attività di stoccaggio di rifiuti.”;

4) al punto 1), della lettera a), del comma 2, le parole “45 per cento” sono sostituite da: “65 per cento”;

5) il punto 2) della lettera a), del comma 2 è così sostituito:

“2) i Comuni con popolazione residente, da ultimo censimento ISTAT, non superiore ai 10.000 abitanti, che in forma associata raggiungano almeno 15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata risulta inferiore al 65 per cento;”;

6) alla fine della lettera b), del comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

“limitatamente all'obiettivo di cui al comma 1, lettera b), i Comuni titolari di discariche comunali dismesse;”;

7) alla lettera d) del comma 2 le parole “gli enti preposti, indicati dal Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “i Comuni territorialmente competenti ed i soggetti così come individuati dagli articoli 192, 242 e seguenti del decreto legislativo 152/2006.”;

u) dopo il comma 5 dell'articolo 49 è aggiunto il seguente:

“5bis. I soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'articolo 45 che utilizzano il personale dei Consorzi di bacino di cui al comma 1 che dichiarano impegno in convenzione, all'atto di avvio delle attività progettuali, alla stabilizzazione di detto personale al termine del programma e del periodo di assegnazione temporanea, possono beneficiare di ulteriori sostegni finanziari da parte della Regione, definiti dalla stessa convenzione.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge a firma del Consigliere Gennaro Oliviero.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 2 maggio 2018, con il n. 542 del registro generale ed assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 agosto 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere da a) a u).

Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14: "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti".

Articolo 9: "Competenze della Regione".

Comma 1, lettera i): "1. La Regione esercita le competenze previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 152/2006 e, in particolare:

- i) predispone linee guida e schemi tipo per l'elaborazione dei Piani di Ambito e degli eventuali atti necessari per l'affidamento del servizio integrato da parte degli EdA con particolare riferimento alla raccolta differenziata e individua i parametri in base ai quali l'Eda valuta le performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune;"

Articolo 11: "Piano regionale dei Rifiuti".

Comma 3: "3. I piani di gestione dei rifiuti sono integrati con un dettagliato programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera r) del decreto legislativo 152/2006."

Articolo 12: "Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti".

"1. Il PRGRU, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 152/2006 stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

2. Il PRGRU è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

3. Il PRGRU prevede:

- a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
- b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee;
- c) l'identificazione degli ATO e dei criteri utili all'eventuale individuazione dei SAD;
- d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché

dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l'opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica;

e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e in via prioritaria rispetto al recupero di energia in conformità al decreto legislativo 152/2006;

h) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all' articolo 225, comma 6 del decreto legislativo 152/2006;

i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

l) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, delle loro caratteristiche, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte;

m) l'organizzazione, al fine di potenziare i controlli opportuni sulla raccolta differenziata e sui flussi di rifiuti, di un servizio di vigilanza espletato da guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), i cui corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione sono da tenersi presso i Comuni, singoli o in concorso tra loro, oppure presso la Scuola regionale di polizia locale di Benevento. Ai volontari che hanno già svolto attività di vigilanza sui propri territori comunali con decreto del Sindaco è riconosciuta la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria.

4. Nelle aree individuate come: A - sistemi a domo nante naturalistica - tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. È consentito nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei Comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione

5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.

6. La Regione adegua il PRGRU con cadenza triennale in relazione alle caratteristiche della produzione ed allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente.

7. Le disposizioni contenute nel PRGRU e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge."

Articolo 20: "Sezione regionale del catasto dei rifiuti".

Comma 3: "3. La SRCR è articolata territorialmente su base degli ATO."

Articolo 24: “Sub Ambiti Distrettuali - SAD”.

Comma 6: “6. I Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD ai fini della presente legge. L'EdA prende atto della eventuale richiesta dei predetti enti e definisce con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, i rapporti tra i Comuni interessati e gli ATO competenti per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore.”.

Articolo 25: “Ente d'Ambito”.

Comma 8: “8. Gli EdA possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale.”.

Articolo 31: "Direttore generale".

Comma 1: "1. L'individuazione del direttore generale avviene mediante interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni ricompresi nell'ATO. In mancanza di professionalità adeguate all'incarico, si procede a mezzo avviso pubblico."

Articolo 34: "Piano d'ambito territoriale".

Comma 4: "4. Il Piano d'Ambito prevede la realizzazione nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, di almeno una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani."

Articolo 35: "Rifiuti da corpi idrici superficiali".

"1. I costi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti che dai corpi idrici superficiali incidono sui territori dei Comuni a valle idrografica ricadono sui Comuni appartenenti al bacino idrografico del corso d'acqua con regolamento definito dagli EdA, anche utile all'identificazione delle migliori misure di prevenzione e vigilanza."

Articolo 39: "Poteri sostitutivi della Regione".

"1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGRU, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla presente legge sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale. Nell'esercizio delle procedure di surroga del soggetto inadempiente il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta."

Articolo 40: "Regime transitorio dei contratti di servizio".

Comma 3: "3. Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge."

Articolo 43: "Continuità occupazionale per subentri fra gestori."

Comma 2: " 2. Il personale di cui al comma 1 è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto

di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali ai sensi delle norme vigenti. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi di bacino, di aziende a partecipazione pubblica: comunale, provinciale o consortile e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio designato dall'EdA, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Le presenti norme si applicano anche al personale dipendente, alla data del 31 dicembre 2015, delle società provinciali costituite ai sensi del decreto-legge 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010 nonché al personale comunque stabilmente impiegato da almeno cinque anni nei servizi di spazzamento e raccolta differenziata. ".

Articolo 45: "Programma straordinario e soggetti attuatori".

"1. In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:

- a) l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani dislocate nel territorio regionale;
- c) lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti;
- d) la raccolta del percolato in fase di attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti stoccati in balle;
- e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e quelli utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti.

2. Sono individuati quali soggetti attuatori:

- a) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera a):
 - 1) i Comuni della Regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, superiore ai 10.000 abitanti e per i quali la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani risulta inferiore al 45 per cento;
 - 2) i Comuni che in forma associata rappresentano almeno 15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata risulta inferiore al 45 per cento;
- b) per gli obiettivi operativi di cui al comma 1, lettere b) e d): la Città metropolitana di Napoli e le Province della Campania, anche avvalendosi, in fase transitoria, delle società provinciali;
- c) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli, le Unioni ed Associazioni di Comuni della regione Campania;
- d) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera e): gli enti preposti, indicati dal Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 14."

Articolo 49: "Utilizzo del personale per l'attuazione del programma."

Comma 5: "5. Alle singole Convenzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) sono allegati i Protocolli di intesa sottoscritti dai Commissari liquidatori dei Consorzi di bacino ed i soggetti attuatori degli interventi, per la disciplina delle assegnazioni temporanee del personale di cui al comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001."